

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6038 del 20/11/2023
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI DITTA CM PLANT SRLS PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA, STRADA MARTINELLA N. 36/A - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 5378/2023"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6270 del 20/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021

**CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota prot. n. 183421 del 13/09/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/155791 del 14/09/2023), presentata dalla Società CM PLANT S.r.l.s., nella persona del Sig. Mauro Carletti, Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in Comune di San Secondo Parmense, Strada Varana n.1 e stabilimento sito in Comune di Parma, Strada Martinella n. 36/a, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995),** per cui la Società ha fornito valutazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"lavori di meccanica generale conto terzi"*;

che l'istanza risulta correttamente presentata.

**VISTI:**

quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/156573 del 15/09/2023:

- il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 189907 del 18/09/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/158055 del 19/09/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 65570 del 29/09/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/165301 del 29/09/2023), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere in merito alla matrice rumore espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 246616 del 14/11/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/193173 del 14/11/2023, comprensivo di nulla osta di Arpae ST trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 200888 del 26/09/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/162619 del 26/11/2019), entrambi allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2023/195866 del 17/11/2023 depositata agli atti;

**CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:**

nella documentazione di istanza pervenuta la Ditta ha dichiarato: *"...Presenza esclusiva di scarichi civili in pubblica fognatura... [...] ...Per quanto riguarda le aree esterne, interamente asfaltate, sono adibite al solo posteggio dei mezzi delle maestranze o al transito di automezzi correlati direttamente all'attività svolta..."*

**CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:**

1. l'attività industriale prevede “**costruzione impianti per industria generale**”;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma”;
5. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
6. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
  - a. **EMISSIONE G1 “Caldaia ”(potenzialità 34 kW)**
  - b. **EMISSIONE G2 “Caldaia ”(potenzialità 34 kW)**

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società CM PLANT S.r.l.s., nella persona del Sig. Mauro Carletti, Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in Comune di San Secondo Parmense, Strada Varana n.1 e stabilimento sito in Comune di Parma, Strada Martinella n. 36/a, relativamente all'esercizio dell'attività di “*lavori di meccanica generale conto terzi*”, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

**STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E01:** - "SALDATURA MANUALE". (4 postazioni)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	250	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione **E01** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E01 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E01 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo

da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	CM Plant s.r.l.s
Partita IVA/Codice fiscale:	02752450342
Sede legale:	Strada Varana n.1, Comune di San Secondo Parmense (PR)
Gestore:	Mauro Carletti
Sede locale impianti:	Strada Martinella n.36/a, Comune di Parma
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	costruzione impianti per industria
Settore attività CRIAER:	4.13
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	materie prime
Indicatore 2:	energia elettrica
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	298 K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno</b>	
PM (Materiale Particellare):	320

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**



Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Parma con nota prot. n. 246616 del 14/11/2023 comprensivo di nulla osta di Arpae ST trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 200888 del 26/09/2023 (Allegato 3) e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 65570 del 29/09/2023 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le

autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi*

*Rif. Sinadoc: 2023/32993*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.



## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. Sinadoc 2023/32993  
VBG 5378/2023

Spett.  
ARPAE - SAC

**Oggetto:** D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. della Ditta **CM Plant Srls** per l'insediamento in Comune di Parma, Strada Martinella 36/a

In esito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Sig. Formoso Alessandro in qualità di professionista incaricato dal legale rappresentante Mauro Carletti della Ditta CM Plant Srls - Parma - Strada Martinella 36/a." (lavori di meccanica generale conto terzi) e preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva di completamento (Zp3) - RUE: art.3.2.44 del vigente RUE con la presente

**CERTIFICA**

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali  
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia  
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini  
Organizzazione: COMUNE DI  
PARMA/00162210348  
Data: 18/09/2023 11:19:11

## Allegato 2

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0065570  
DATA: 29/09/2023  
OGGETTO: Rif. Sinadoc 2023/32993. Rif. Suap 5378/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta CM Plant Srls per l' insediamento in Comune di Parma, Strada Martinella 36/a. Parere.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto  
Elisa Mariani

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0065570_2023_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	1EAD8802F017F602373C5AE252F030FC4 CCCCEEDBE02782A57AB6D6F14D82D10



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

agenzia regionale per la prevenzione  
dell'ambiente e l'energia sac  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Parma  
suap@pec.comune.parma.it

**OGGETTO:** Rif. Sinadoc 2023/32993. Rif. Suap 5378/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta CM Plant Srls per l'insediamento in Comune di Parma, Strada Martinella 36/a. Parere.


L'attività della ditta CM PLANT S.r.l.s. è volta alla costruzione, montaggio e manutenzione di macchine per l'industria alimentare e farmaceutica in acciaio INOX ed in particolare per la realizzazione di: sterilizzatori, impianti alimentari, impianti per la pastorizzazione, beverage e realizzazione di tubazioni, con installazione presso cantiere in completa autonomia.

La presente domanda, redatta ai sensi dell'art. 269 comma 2) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è motivata dalla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per gli impianti con emissioni in atmosfera da installare presso la nuova Unità Locale di Strada Martinella n. 36/a. in comune di Parma.

Nel nuovo fabbricato verranno inserite quattro postazioni di saldatura manuale alle quali verrà collegato un unico impianto di aspirazione generale, che si svilupperà su un'unica dorsale con braghe di raccordo sulle postazioni di saldatura. L'impianto darà origine alla nuova emissione E1, priva di impianto di abbattimento, e sarà provvisto di un aspiratore centrifugo posto all'esterno del fabbricato idoneo per garantire la contemporaneità di funzionamento di tutte le postazioni di lavoro.

L'Azienda dichiara di non possedere scarichi idrici di tipo industriale, ma esclusivamente domestici assimilabili agli urbani scaricati in pubblica fognatura; mentre per quanto riguarda le aree esterne vengono adibite al solo posteggio dei mezzi delle maestranze o al transito dei mezzi per la logistica delle materie prime e spedizione dei prodotti finiti, questi ultimi tutti perfettamente imballati e mai stoccati all'esterno. Esternamente, inoltre, non vi sono aree di deposito rifiuti, né consegue che per quanto concerne le acque meteoriche di dilavamento del piazzale non necessiteranno di trattamento.

È stata presentata una valutazione di impatto acustico dalla quale emerge il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni ai confini aziendali critici e il limite differenziale diurno ai recettori più sensibili, dimostrando che il progetto risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge.



Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:

Elisa Mariani

## Allegato 3





Comune di Parma

**SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,  
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

**Settore Attività Produttive e Edilizia**  
**S.O. Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia**

*Dirigente - Arch. Costanza Barbieri*  
*Dott. Marco Giubilini*

**Oggetto: Pratica SUAP 5378/2023 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale i cui al protocollo n. 182505 del 12/09/2023 - Società "CM PLANT - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA" per lo stabilimento situato in Parma, Strada Martinella n. 36/A.**

*Nulla osta S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare.*

Visto:

- la richiesta di parere pervenuta dal SUAPE, prot. n. 185218 del 15/09/2023, completa della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Società "CM PLANT - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA" per lo stabilimento situato in Parma, Strada Martinella n. 36/A;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE;

Dato atto che la Commissione Europea ha inserito la città di Parma tra le 100 Città europee che parteciperanno alla Missione "Climate Neutral and Smart Cities" con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, cioè lo zero netto di emissioni di gas climalteranti, entro il 2030;

Rilevato che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna del Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Considerato che:

- la Società "CM PLANT - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA" svolge attività di costruzione, premontaggio e montaggio presso il cliente e manutenzione di macchine per l'industria alimentare;
- il RUE classifica l'area come Zona produttiva di completamento (Zp3) - RUE: art.3.2.44;
- la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 5 - *Aree prevalentemente industriali* con limite diurno di 70 dBA e notturno di 60 dBA;

Preso atto:

- della valutazione di impatto acustico facente parte dell'istanza che ha evidenziato che l'attività produttiva risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge;
- del parere favorevole reso da ARPAE ST con nota PG. n. 156770 del 15/09/2023;

Evidenziato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

**SI ESPRIME**

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA  
*Dott. Andrea Peri*  
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*Dott. Alessandro Angella*  
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)

rif. Arpae prot. PG/2023/156770 del 15/09/2023  
Sinadoc 33229/2023

inviata con PEC

Spett.le

**COMUNE DI PARMA**  
Settore Attività Produttive e Edilizie  
S.O. Sportello Unico  
per le Attività Produttive e l'Edilizie

c.a. Responsabile dei Procedimenti Ambientali di S.U.  
Dott. Marco Giubilini

[suap@pec.comune.parma.it](mailto:suap@pec.comune.parma.it)

**OGGETTO: ditta C M PLANT Srl – D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 0182505 del 12/09/2023 – Richiesta parere matrice acustica supporto tecnico - Cds.**

**Parere relativo agli aspetti acustici.**

**Vostro riferimento Codice Istanza 5378/2023**

**Fa seguito alla Vs. istanza protocollo n.185229 del 15/09/2023, acquisita da questi Uffici in pari data con protocollo n. PG/2023/156770.**

Visti:

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;  
La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;  
La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;  
La classificazione acustica del Comune di Parma, approvata in data 30/09/2005, con D.C.C. n. 175/48 es.m.i.;  
Il Regolamento Acustico Comunale (allegato C delle NTA), allegato al R.U.E., approvato con atto di CC. n. 71 del 20/07/2010;

**Preso atto** di quanto dichiarato e descritto nella valutazione di impatto acustico, redatta il 27/03/2023 dallo studio “R.T. Consulting di Rodolfo Tanzi” a firma del tecnico competente in acustica ing. Gregorio Bussi, dalla quale sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni:

- l'attività consiste in costruzione, montaggio e manutenzione di macchinari per l'industria alimentare;
- l'attività lavorativa è funzionante solo all'interno del periodo Diurno;
- trattasi di realizzazione di nuovo impianto aspirazione saldatura;
- nella valutazione previsionale di impatto acustico, viene valutata la rumorosità generata dagli impianti esistenti tramite rilievi fonometrici, eseguiti il 17 febbraio 2023 e considerato previsionalmente il contributo del nuovo impianto aspirazione saldatura;
- la ditta oggetto del presente parere, è inserita in classe V<sup>^</sup> "Area prevalentemente industriale", secondo la ZAC approvata dal Comune di Parma, così come il contesto limitrofo;
- i ricettori individuati per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) sono inseriti in classe V<sup>^</sup> (Area prevalentemente industriale);
- per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) il tecnico competente in acustica ha considerato i limitrofi ricettori (residenze);
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata ed il rispetto dei valori limite di immissione (Assoluti e Differenziali);

**considerato** l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

**Per quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.**

Al fine di limitare le immissioni sonore verso l'ambiente esterno, si suggerisce alla ditta C M Plant Srl di realizzare, sul motore del nuovo impianto di aspirazione saldatura, una carteratura fonoisolante.

Distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA  
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

*Roberto Marchignoli*

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

*Sara Reverberi*

*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**